



Le speculazioni sugli alpeggi, nei palazzi della politica

La Risoluzione di Mino Taricco in Commissione agricoltura mette il dito nella piaga e smuove il Governo: cambierà davvero qualcosa?

In un mio precedente articolo avevo espresso dei dubbi sulla Pac e su come saranno assegnati i nuovi titoli, in particolare per le aree a pascolo e pascolo magro delle nostre montagne e di come sarebbero aumentati i prezzi per l'affitto delle superfici e le conseguenze per gli allevatori (margarini) indigeni.

ACCAPARRAMENTO

I dubbi nascono da una già consolidata pratica di accaparramento di aree montane per giustificare eccessivi carichi di nitrati aziendali, poter cioè caricare sul fascicolo aziendale le superfici

a pascolo e ridurre il carico di azoto per ettaro, anche se poi gli animali o i liquami aziendali non hanno mai conosciuto detti pascoli, vuoi perché l'azienda era ad Alessandria o Tortona e i pascoli a Bardonecchia o Alagna Val Sesia e gli animali erano vitelli o pollame all'ingrasso mal adattabili all'alpeggio e transumanza.

Con piacere ho visto che non ero il solo ad avere questi dubbi, se è vero che con la Risoluzione conclusiva 8-00056 presentato da Mino Taricco in Commissione XIII (Agricoltura) impegnava il governo a recepire questi dubbi e prendere adeguate contromisure.

DUBBI CONDIVISI

Evidenzio alcune parti delle premesse per far comprendere questa risoluzione: ...il meccanismo del disaccoppiamento dei premi comunitari dalle produzioni effettivamente coltivate, e dei differenti valori dei titoli a fronte di analoghe produzioni, ha creato le condizioni per una frequente falsificazione del mercato degli affitti dei fondi agricoli mediante un procedimento di affitto e subaffitto in cui i terreni affittati sono dichiarati, ai fini dei premi o contributi europei, da soggetti diversi dagli effettivi utilizza-

tori; quindi, soprattutto nelle realtà di montagna, le proprietà di estese superfici a pascolo dei comuni – in molti casi si tratta di lotti di centinaia di ettari – sono diventate oggetto di attenzione da parte di imprese agricole con carico di bestiame per il quale non dispongono di una superficie sufficiente in conduzione, necessaria ad un corretto utilizzo agronomico di tali superfici; in seguito alla stipula del contratto con gli enti locali proprietari delle superfici a pascolo, si procede al subaffitto delle stesse anche se la disposizione di cui all'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari, ne fa espresso divieto;

ALTERAZIONI DEL MERCATO

Il meccanismo diffusosi in questi anni del subaffitto delle superfici pubbliche a pascolo determina una totale alterazione del mercato degli affitti e un vantaggio speculativo, ma anche un improprio utilizzo agronomico di tali superfici a detrimento dell'assetto del territorio e delle economie rurali locali; gli impegni relativi alla «condizionalità» che le imprese agricole devono rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari diretti della Pac prevedono che le superfici a pascolo permanente debbano essere effettivamente





pascolate; sulla vicenda sarebbero in corso indagini da parte della magistratura competente con il reale rischio di un interessamento da parte della Corte dei conti europea, che potrebbe contestare e richiedere a molte aziende italiane la restituzione di ingenti somme, indebitamente percepite; negli anni, anche numerose regioni hanno segnalato la questione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiedendo soluzioni;

PASTORE E AZIENDA

Detta situazione rischia di ricondurre la gestione agronomica dei territori, l'equità del mercato degli affitti e la correttezza delle procedure di assegnazione dei contributi comunitari nella precaria situazione previgente; posto che sulle superfici a pascolo magro l'attività minima che può svolgersi è unicamente il pascolamento, il combinato disposto delle precedenti disposizioni esclude la possibilità di pascolamento da parte di terzi, anche in considerazione del fatto che, in tale

caso, è il pastore, e non l'azienda, a mantenere il controllo in termini di gestione ed utili; sarebbe tuttavia opportuno valutare la possibilità di stabilire una distanza territoriale massima tra la sede aziendale ed eventuali terreni locati, anche per evitare che aziende spinte solamente a beneficiare del premio a prescindere da qualsiasi interesse reale al pascolamento, possano, contravvenendo alle più elementari regole di corretta gestione agronomica, utilizzare le superfici ammissibili a pascolamento di numeri inadeguati di capi, pregiudicando la conservazione stessa dei pascoli, impegna il Governo:

- ad intervenire nella situazione esposta in premessa, per quanto di competenza, al fine di ripristinare regole certe che creino le condizioni per un pieno rispetto delle normative nazionali ed europee e delle regole della condizionalità che impongono l'utilizzo agronomico delle superfici dichiarate ai fini dei premi Pac, anche prevedendo iniziative legislative o

provvedimenti ministeriali;

- ad assumere, compatibilmente con la normativa europea e d'intesa con le regioni, iniziative per prevedere che l'erogazione di contributi Pac in caso di locazione delle superfici da destinare a pascolo magro di proprietà dei comuni sia condizionata al rispetto di una distanza territoriale congrua tra la sede dell'azienda interessata all'affitto e il territorio di appartenenza dei suddetti comuni e a valutare la possibilità di prevedere norme tali che, per la domanda unica per la campagna 2015 e seguenti sulle superfici dichiarate a pascolo magro, il valore unitario dei titoli non possa in ogni caso superare il valore unitario medio dei contributi Pac ad ettaro a livello regionale o nazionale.

LA RISPOSTA DEL GOVERNO

Tutto questo succedeva il 15 maggio 2014 e il governo recepisce solo parte di questa risoluzione nel D.L. del 18 novembre 2014 e detta alcune regole per impedire questi fenomeni, vedea

mo quali sono:

Titolo III, Articolo 7, comma 6 e 7

6. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione è fissato all'ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.

7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica:

a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della

presentazione della domanda Unica, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;

b) agli ettari ammissibili all'aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche

tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.

BASTERÀ?

Se tutto questo riuscirà a fermare il fenomeno delle mandrie fantasma sui pascoli alti questo non sono in grado di prevederlo, senza dubbio conoscendo la passione nazionale di creare leggi e regolamenti che è pari alla passione che hanno gli Italiani nel cercare di eluderle, non mi aspetto grandi soluzioni al problema, sicuramente aumenterà notevolmente la burocrazia, i controlli e i costi per gestire il carrozzone, ma ora è una nuova stagione della Politica Agricola Comune: accogliamo con fiducia. ■